

Autorità centrale per quanto riguarda gli affari relativi alla navigazione, alla sanità marittima ed alla pesca marittima è il Ministero del commercio.

In secondo grado provvedono agli stessi affari dopo l'abolizione dell'autorità marittima centrale di Trieste avvenuta in conseguenza degli accordi fra l'Austria e l'Ungheria, i Governi marittimi di Trieste per i paesi rappresentati al Parlamento austriaco, e di Fiume per i paesi della Corona ungherese.

I Governi di Trieste e di Fiume provvedono dunque a tutti gli affari relativi alla marina mercantile, sotto la direzione del Ministero del commercio.

La giurisdizione di prima istanza è rappresentata in Austria dalle otto Capitanerie di porto e di sanità marittima, dalle quali dipendono diverse deputazioni, uffici, ed espositure, e due lazzaretti marittimi.

In Ungheria sono sei tribunali di porto corrispondenti alle Capitanerie austriache con alcuni uffici di porto (espositure) ad essi subordinati, ed un lazzaretto.

Compete al Ministero del commercio indipendentemente dalla direzione e dalla vigilanza superiore degli affari marittimi di decidere in terzo grado su tutte le questioni marittime, di preparare i progetti di legge relativi alla marina mercantile e di presentarli al Parlamento.

L'amministrazione dei porti è commessa a Capitanerie, deputazioni, uffici (espositure) ed agenzie incaricate del servizio di esecuzione di tutto quanto concerne la navigazione, la pesca e la sanità marittima; hanno pure attribuzione di punire le contravvenzioni alla polizia dei porti.

La protezione della gente di mare è organizzata in Austria in modo insufficiente. I fondi destinati a tale scopo non bastano: un progetto di legge sull'assicurazione contro gli infortuni presentato al Parlamento fin dal 1911 non fu ancora discusso.

La pesca marittima nelle acque territoriali è riservata ai nazionali, e nel limite di un miglio dalla costa è riservata agli abitanti del luogo; è regolata da un'ordinanza del 5 dicembre 1884.